



COMUNE DI VERUCCHIO
Area Economico - Finanziaria
Servizio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 04/04/2012
Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2015
Esecutivo dal 01/01/2015

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. Le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono fissate nella seguente misure:

scaglione di reddito da €. 0,00 ad €. 15.000,00 0,53 punti percentuali;

scaglione di reddito da €. 15.000,00 ad €. 28.000,00 0,73 punti percentuali;

scaglione di reddito da €. 28.000,00 ad €. 55.000,00 0,78 punti percentuali;

scaglione di reddito da €. 55.000,00 ad €. 75.000,00 0,79 punti percentuali;

oltre €. 75.000,00 0,8 punti percentuali.

Art. 3

Esenzione

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di euro **15.000,00** (inferiore o uguale ad euro **15.000,00**).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.